

Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze

DELIBERAZIONE 23 maggio 2011, n. 413

Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 37 del citato regolamento (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Preso atto che da tempo si avverte la necessità di procedere ad uniformare, soprattutto tra Regioni confinanti o comunque vicine, le date di inizio delle vendite di fine stagione, a tutela della concorrenza;

Preso atto che in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome è stata condivisa l'esigenza di individuare una data comune a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione e che a tal fine, in data 24 marzo 2011, è stato approvato il provvedimento recante: "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", con il quale le Regioni hanno concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;

- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che le Regioni si sono impegnate a dare seguito al suddetto provvedimento con propri atti;

Sentite le Associazioni di categoria e le Parti sociali, che hanno condiviso la proposta;

Ritenuto opportuno individuare, per gli anni 2011/2012, nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, stabilendone per entrambe la durata in sessanta giorni dalla data di inizio;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di individuare, per gli anni 2011/2012, nelle date, rispettivamente, del primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva e nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni dalla data di inizio.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

DELIBERAZIONE 23 maggio 2011, n. 420

Approvazione schema di accordo interregionale tra Regione Toscana e Regione Liguria per la gestione della mobilità sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 502/1992 che all'art. 8 sexies, comma 8 prevede che "Il Ministro della Sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali,